

n. 513/2026 r.g. vol. giur.



LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione Civile

composta da:

dott. Guido Santoro

Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon

Consigliere

dott. Alessandro Rizzieri

Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da

Flavio Ghedini (c.f. GHDFLV61R12L781V), difeso dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] del Foro di Padova e dall'avv. [REDACTED] del Foro di
Verona

(reclamante)

nei confronti di

[REDACTED],
rappresentata da [REDACTED], con sede in [REDACTED],
in persona del procuratore speciale dott.ssa [REDACTED] difesa
dall'avv. [REDACTED] del Foro di Varese e dall'avv. [REDACTED]
e [REDACTED] del Foro di Busto Arsizio

(reclamata)

avente ad oggetto:

reclamo avverso il decreto 25 maggio 2026 del Tribunale di Verona, comunicato il 27 maggio 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 18 del 3-7 marzo 2023, il Tribunale di Verona dichiarava l'apertura della liquidazione controllata di Flavio Ghedini.

Con relazione finale del 9 marzo 2026, redatta ai sensi dell'art. 282 CCII, il liquidatore [REDACTED] esprimeva parere favorevole all'esdebitazione di Flavio Ghedini.

Il liquidatore riferiva che la condizione di sovraindebitamento si era prevalentemente determinata nel 2018, allorché, in seguito al mancato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario, *“la banca mutuataria non ha più tollerato l'inadempimento del mutuo contratto nel 2004 ed ha agito esecutivamente, sottoponendo a pignoramento l'immobile ove risiedeva l'istante con la famiglia”*. Quanto ad ulteriori finanziamenti ottenuti da Ghedini, il liquidatore affermava: *“gli stessi sono stati contratti quando il Ghedini era lavoratore dipendente (e lo è tutt'ora atteso che lavora dal 28.1.1998 presso [REDACTED], come guardia giurata). Le somme erogate sono state utilizzate per estinguere un precedente finanziamento, contratto per far fronte alle spese funebri dei genitori, e per occuparsi della sorella disabile, quindi non per spese voluttuarie ma per primarie esigenze della famiglia. Per le notizie ad oggi note quindi il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Non erano formulate osservazioni da parte dei creditori.

Con decreto pronunciato il 25 maggio 2026, il Tribunale di Verona non ammetteva Flavio Ghedini al beneficio dell'esdebitazione.

Il Tribunale così motivava la decisione:

“Le ragioni del sovraindebitamento del sig. Ghedini sono state indicate dallo stesso ricorrente e dal Liquidatore nel fatto che [REDACTED], istituto di credito con cui il Ghedini aveva stipulato nel febbraio 2004 un contratto di mutuo per l’acquisto di un’abitazione, con addebito diretto sul conto delle relative rate, nell’agosto 2014 cambiò la filiale di appoggio del mutuo, cosa che comportò la modifica dell’iban ed il mancato proseguimento dell’addebito diretto; la modifica non venne però [comunicata] dalla banca al sig. Ghedini, il quale non si accorse che le rate non venivano più prelevate dal conto sino a che, con raccomandata del 22 ottobre 2018, il legale della banca gli comunicò la risoluzione del contratto e chiese il pagamento immediato delle rate scadute, degli interessi di mora e del capitale residuo, per una somma totale di € 82.730,76 di cui egli non disponeva. In ricorso si esponeva, inoltre, che il debitore aveva contratto: un primo finanziamento nel novembre 2008 con Banca Nazionale del Lavoro, che aveva successivamente ceduto il credito a Credit Factor, al fine di aiutare i genitori; un secondo finanziamento nel 2010 con Santander, estinto nel 2018 mediante un nuovo finanziamento con cessione del quinto dello stipendio erogato da Unicredit, per far fronte alle spese del funerale della madre; un ulteriore finanziamento nel maggio 2013 con Intesa San Paolo, per far fronte alle spese funerarie del padre.

Orbene, con riguardo al mancato pagamento delle rate del mutuo, a prescindere dal considerare che le circostanze fattuali esposte dal debitore (il cambiamento delle coordinate bancarie e la richiesta alla banca, a seguito della comunicazione della risoluzione del contratto, di riprendere a pagare il mutuo ratealmente con allungamento del periodo di ammortamento) non sono documentate, la versione dallo stesso fornita non appare plausibile: bisognerebbe, infatti, pensare che Intesa San Paolo, oltre a non comunicare il mutamento delle coordinate bancarie, per più di quattro anni abbia disatteso l’obbligo di fornire al proprio cliente, in forma scritta ovvero con altra modalità, gli estratti conto periodici – la cui semplice lettura avrebbe consentito al Ghedini di rendersi conto del mancato addebito delle rate del mutuo –, ovvero credere che, per più di quattro anni, egli non si sia accorto delle maggiori disponibilità di cui poteva godere in virtù del mancato pagamento di quelle rate, malgrado la significativa incidenza del loro importo (circa € 350 mensili) sulla retribuzione allora percepita dal debitore (€ 1.300 / 1.400 netti mensili), la quale costituiva l’unica fonte di reddito del nucleo familiare (composto dalla moglie e da due figli, all’epoca entrambi minorenni).

Né vale affermare, come fatto dal debitore e dal Liquidatore nelle memorie depositate a seguito della richiesta di chiarimenti del Giudice delegato, che la rata mensile del mutuo era sostenibile, in primo luogo perché ciò non rileva ai fini della plausibilità della tesi sostenuta a giustificazione del mancato pagamento del mutuo, e secondariamente perché, se pure la rata era sostenibile al momento della stipula del mutuo, in seguito – a sostanziale parità di capacità reddituale, atteso che ancora al momento dell'accesso alla procedura la retribuzione mensile media ammontava ad € – ad essa si aggiunsero quelle dovute per la restituzione degli ulteriori finanziamenti contratti dal Ghedini, da lui stesso così indicate nel doc. n. 20 allegato al ricorso: € 50 mensili per il prestito contratto per l'assicurazione del mutuo; € 217 mensili per il prestito contratto nel 2013 con Intesa San Paolo; altri € 217 mensili per il finanziamento contratto nel 2018 con Unicredit per estinguere il precedente finanziamento erogato nel 2010 da Santander; oltre alle rate relative al finanziamento erogato nel 2008 da BNL, di cui si sconosce l'importo ma che alla data del 22 gennaio 2022 era rimasto insoluto per una somma in conto capitale di circa 17 mila euro (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso).

Insomma, gli obblighi restitutori via via assunti dal debitore erano palesemente sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali, e la sproporzione di tale entità da essere percepibile impiegando una minimale diligenza, tale da non poter essere elusa dall'eventuale mancata o inadeguata valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori – peraltro non segnalata dal Liquidatore.

Per altro verso, gli eventi sopravvenuti che avrebbero dovuto giustificare il ricorso ai finanziamenti contratti dopo la stipula del mutuo non risultano idonei a tal fine: la spesa per il funerale del padre è stata di quasi 2.500 euro (ibidem, doc. n. 7), inferiore, e non di poco, alla somma erogata da Intesa San Paolo (di questa non si conosce l'esatto ammontare, ma, avendo generato un credito restitutorio, comprensivo di interessi, pari a circa 26 mila euro – v. doc. n. 6 –, non poteva trattarsi di un finanziamento di soli € 2.500,00); analogamente è da dirsi per le spese per il funerale della madre, dal momento che la somma erogata da Unicredit, utilizzata per estinguere il precedente finanziamento contratto 8 anni prima con Santander, era di € 12.586; le spese sostenute per la sorella disabile sono consistite – come indicato nella memoria depositata il 18 maggio 2026 – in un supporto nelle spese alimentari e, dal 2013, nelle spese per il carburante per recarsi nel luogo, prossimo a quello di residenza del sig. Ghedini, ove la sorella è ricoverata, e quindi in spese verosimilmente modeste. Non è, infine, sufficiente fare generico riferimento

a spese di mantenimento della famiglia: se, come affermato dallo stesso debitore, le rate del mutuo erano sostenibili, e quindi il reddito sufficiente a consentire il loro pagamento ed il mantenimento del nucleo familiare, allora non si giustifica il ricorso ad ulteriori finanziamenti, in misura tale da renderne impossibile la restituzione definitiva, non può ritenersi raggiunta la prova – incombente sul ricorrente – della sussistenza del requisito soggettivo richiesto ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione”.

2. Con ricorso depositato il 26 giugno 2026, Flavio Ghedini presentava reclamo avverso il suddetto decreto.

Il ricorrente affermava che era stato liquidato l'attivo comprensivo dell'immobile: i riparti avevano consentito il soddisfacimento integrale di numerosi crediti prededucibili e privilegiati, nonché parziale dei crediti ipotecari e chirografari. Decorso il triennio dall'apertura della procedura, il liquidatore aveva trasmesso ai creditori una relazione attestante la sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione e, in assenza di osservazioni, aveva depositato la relazione finale ex art. 282, nella quale esprimeva parere pienamente favorevole alla concessione del beneficio, poiché il debitore aveva collaborato lealmente, non aveva posto in essere condotte ostative e non aveva determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Dopo avere fornito i chiarimenti richiesti dal giudice delegato e presentato formale istanza di esdebitazione, Ghedini si vedeva tuttavia rigettare la domanda con decreto del 25 maggio 2026, poiché il Tribunale riteneva non plausibile la ricostruzione delle cause del dissesto e considerava gli obblighi restitutori assunti palesemente sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali.

Il reclamante eccepiva, preliminarmente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 282, comma 2, CCII, poiché il Tribunale aveva erroneamente assimilato una situazione di sovraindebitamento e di sproporzione tra debiti e redditi a una condotta connotata da colpa grave, malafede o frode, sostituendo al parametro normativo un generico

giudizio di imprudenza sulle scelte economiche compiute. La legge richiedeva un *quid pluris* rispetto alla mera sproporzione dell'indebitamento, la quale costituiva invece il presupposto stesso dell'accesso alla procedura. Il reclamante lamentava inoltre l'omessa valutazione di un fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che la causa del dissesto era stata indicata fin dal ricorso introduttivo, nel quale si spiegava come il mancato pagamento del mutuo fosse derivato dal trasferimento del conto di appoggio e dalla mancata comunicazione del nuovo IBAN da parte della banca, cosicché la ricostruzione contestata dal Tribunale non rappresentava una giustificazione tardiva, ma una versione dei fatti costante e coerente mantenuta nel corso dell'intera procedura.

Il reclamante sosteneva poi che il Tribunale aveva travisato le risultanze istruttorie, omettendo di considerare adeguatamente il parere favorevole espresso dal liquidatore, il quale, dopo tre anni di gestione della procedura, attestava la piena collaborazione del debitore, l'assenza di atti ostativi e la destinazione dei finanziamenti a esigenze primarie della famiglia piuttosto che a spese voluttuarie. Nessun creditore aveva formulato osservazioni o opposizioni alla concessione dell'esdebitazione.

Il reclamante eccepiva inoltre l'illogicità e la contraddittorietà del provvedimento, poiché il Tribunale aveva inizialmente ammesso il debitore alla procedura sulla base della medesima ricostruzione fattuale: in assenza di elementi nuovi negativi emersi nel corso della liquidazione, appariva incoerente qualificare come non plausibili gli stessi fatti che avevano consentito l'apertura della procedura.

Il reclamante affermava inoltre che fosse erronea la qualificazione dell'indebitamento quale sintomo di colpa grave, rilevando che i finanziamenti erano stati contratti per esigenze familiari, spese funebri, mantenimento del nucleo familiare ed assistenza di una sorella disabile, e

non per finalità speculative o voluttuarie. Il Tribunale aveva finito per sindacare l'opportunità delle scelte familiari compiute, oltre i limiti del giudizio di meritevolezza richiesto dalla normativa. Vi era perciò stata violazione della *ratio* dell'istituto dell'esdebitazione, in quanto il debitore aveva messo integralmente a disposizione il proprio patrimonio, compresa l'abitazione, e aveva destinato alla procedura una quota del reddito e dell'assegno di invalidità, collaborando lealmente per l'intero triennio e consentendo un significativo soddisfacimento dei creditori. Il diniego del beneficio, fondato su mere congetture e su un giudizio di generale imprudenza, frustrava la finalità di *fresh start* perseguita dal legislatore. Flavio Ghedini chiedeva, pertanto, la riforma del decreto impugnato e la concessione dell'esdebitazione, con declaratoria di inesigibilità dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione controllata.

Si costituiva nel giudizio di reclamo [REDACTED] rappresentata da [REDACTED] creditrice ipotecaria del reclamante, in quanto cessionaria del credito di Intesa Sanpaolo s.p.a. scaturito da contratto di mutuo contratto il 9 febbraio 2004.

La resistente sosteneva che il decorso del termine triennale previsto dall'art. 282 CCII non comportava automaticamente il diritto all'esdebitazione, mentre il parere favorevole del liquidatore e la mancata presentazione di osservazioni da parte dei creditori non avevano carattere vincolante.

Secondo [REDACTED], il Tribunale aveva correttamente ravvisato la presenza di una condotta gravemente imprudente del debitore, in quanto il sovraindebitamento non era derivato da un fatto isolato e imprevedibile, bensì da una serie protratta di comportamenti caratterizzati dal mancato pagamento delle rate del mutuo per oltre quattro anni, dall'omessa verifica degli estratti conto e della situazione

bancaria, dall'assunzione di ulteriori finanziamenti nonostante una capacità reddituale sostanzialmente invariata, con conseguente impossibilità di fronteggiare il complesso delle obbligazioni assunte. La tesi difensiva, secondo cui l'inadempimento del mutuo sarebbe stato causato dalla mancata comunicazione del nuovo codice IBAN da parte della banca, non era documentata e non era verosimile.

La resistente rilevava altresì che, nonostante la situazione economica già compromessa, il debitore aveva contratto ulteriori finanziamenti. La circostanza che alcuni di essi fossero stati destinati a esigenze familiari, a spese funerarie o all'assistenza di una sorella disabile non bastava ad escludere la colpa grave, poiché mancava una ricostruzione documentale completa della destinazione delle somme e della necessità degli ulteriori indebitamenti. Anche l'assenza di finalità voluttuarie non dimostrava di per sé la diligenza del debitore, il quale avrebbe dovuto verificare la sostenibilità complessiva degli impegni assunti rispetto all'effettiva capacità economica.

██████████. sosteneva inoltre che eventuali carenze nella valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori non incidevano sulla verifica della condotta del debitore, trattandosi di profili distinti. Il Tribunale non aveva applicato alcuna forma di responsabilità oggettiva, ma aveva fondato il proprio giudizio su una pluralità di elementi documentali e logici: la prolungata omissione dei pagamenti del mutuo, la mancata percezione dell'assenza degli addebiti, l'assenza di documentazione sul trasferimento delle coordinate bancarie, il progressivo incremento dell'indebitamento e la mancata prova della destinazione delle somme ottenute mediante finanziamenti.

Infine, la resistente osservava che il richiamo del reclamante alla sentenza di apertura della liquidazione controllata era inconferente, poiché l'accesso alla procedura e la concessione dell'esdebitazione costituivano fasi distinte, disciplinate da presupposti diversi. L'apertura

della procedura aveva riguardato esclusivamente la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del patrimonio, mentre la successiva valutazione sull'esdebitazione richiedeva uno specifico accertamento circa l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione del sovraindebitamento.

Per tali ragioni, [REDACTED]. chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma integrale del decreto del Tribunale di Verona che aveva negato al debitore il beneficio dell'esdebitazione.

3. All'udienza del 10 settembre 2026 le parti costituite discutevano oralmente il reclamo e si riportavano alle conclusioni rassegnate.

La Corte d'Appello riservava la decisione.

4. Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

La disciplina dell'art. 282, comma 2, CCII compie un bilanciamento tra l'interesse del debitore alla "ripartenza" e quello dei creditori alla soddisfazione delle proprie ragioni: bilanciamento che costituisce elemento strutturale dell'istituto dell'esdebitazione, il quale non integra un diritto incondizionato, ma un beneficio subordinato alla verifica della meritevolezza.

In tale prospettiva, la previsione della colpa grave quale causa ostativa rappresenta un criterio selettivo non arbitrario, ma ragionevole e coerente con la funzione dell'istituto, in quanto volto ad escludere dal beneficio coloro che abbiano determinato il sovraindebitamento mediante una condotta significativamente negligente.

La verifica della meritevolezza s'incentra sulla condotta del debitore nella genesi del sovraindebitamento e non sull'esito, più o meno soddisfacente, della procedura liquidatoria.

Tuttavia, l'art. 280 CCII non consente d'individuare la colpa grave nel fatto stesso dell'eccessivo indebitamento, poiché una simile interpretazione finirebbe per trasformare il presupposto della procedura di sovraindebitamento nella causa ostativa all'accesso al beneficio finale.

La situazione di squilibrio tra debiti e capacità di rimborso rappresenta, infatti, l'elemento imprescindibile delle procedure disciplinate dal codice della crisi. Pertanto, ciò che il giudice è chiamato a verificare non è se il debitore si sia sovraindebitato, bensì se tale condizione sia stata determinata da una condotta qualificata da rimproverabilità, consistita nell'assunzione di obbligazioni che egli avrebbe potuto ragionevolmente evitare ovvero nell'utilizzo del credito per finalità abusive, voluttuarie, speculative o comunque estranee ai bisogni primari propri e della famiglia. Sotto tale profilo, gli elementi valorizzati nel provvedimento reclamato non appaiono sufficienti a dimostrare la sussistenza della colpa grave.

Anzitutto, la circostanza che la ricostruzione offerta dal debitore in ordine al mancato pagamento delle rate del mutuo sia stata ritenuta non plausibile non consente, di per sé, di affermare l'esistenza di una condotta gravemente colposa. Infatti, il debito restitutorio, sorto dal mutuo ipotecario perfezionato il 19 febbraio 2004, era già esistente e l'omesso il pagamento delle rate di rimborso per quattro anni, fino a quando la banca ha agito nei confronti del debitore, dimostra al più la consapevolezza dell'inadempimento, ma nulla aggiunge alle ragioni di assunzione dell'obbligazione (acquisto di casa di abitazione, avvenuto nel 2004, quindi quattordici anni prima della risoluzione del rapporto per inadempimento).

Parimenti, la rilevata sproporzione tra gli obblighi restitutori assunti con finanziamenti contratti successivamente al mutuo ipotecario e la capacità reddituale non può essere assunta, in ragione di quanto sopra esposto, quale dimostrazione di immeritevolezza. Se è vero che, dopo il mutuo ipotecario, il reclamante ha contratto ulteriori debiti (fideiussione prestata nel 2008 a favore BNL a garanzia di finanziamento erogato al padre, di cui residuerebbe un debito di euro 24.618, ora vantato da Credit Factor, la quale tuttavia non è stata ammessa al passivo per difetto di

prova del diritto; finanziamento contratto, insieme alla moglie, l'8 maggio 2013 con Intesa Sanpaolo, che è tuttavia stato rimborsato quasi interamente, tanto che la banca non ha fatto richiesta di pagamento del residuo; prestito di euro 23.436 contratto con Unicredit in data 30 novembre 2018 con cessione del quinto dello stipendio, utilizzato per estinguere un finanziamento precedente ricevuto da Santander, asseritamente richiesto per fare fronte alle spese funebri dei genitori), è altrettanto vero che il giudizio richiesto dall'art. 280 CCII non può risolversi in una mera valutazione di imprudenza delle scelte compiute. La colpa grave non coincide con l'errore di valutazione sulle proprie capacità di ripagare il debito, con l'eccessivo ottimismo in ordine alle future capacità reddituali o con l'assunzione di obbligazioni rivelatesi successivamente troppo onerose, ma richiede l'accertamento che il debitore abbia deliberatamente o con evidente irresponsabilità fatto ricorso al credito pur potendo agevolmente percepire l'inevitabilità del dissesto.

Tale conclusione non può dirsi raggiunta nella specie. Dalla documentazione acquisita emerge che il debito maggiore è quello derivante dal mutuo ipotecario contratto nel 2004 (di cui, per una decina di anni, sono state pagate le rate di rimborso), mentre i successivi finanziamenti, parzialmente rimborsati, erano richiesti dal debitore per esigenze familiari e personali prive di carattere voluttuario o speculativo, quali il sostegno ai genitori, le spese funerarie dei familiari, il mantenimento del nucleo familiare e l'assistenza prestata alla sorella invalida. Ed anche ipotizzando la non congruità degli importi richiesti rispetto alle specifiche necessità indicate, ciò non consente di inferire automaticamente che somme residue di denaro siano state destinate a finalità diverse e voluttuarie.

Sul punto assume rilevanza la relazione finale del liquidatore. Questi, dopo avere esaminato la situazione economica e patrimoniale del

debitore ed avere svolto gli accertamenti demandatigli dall'autorità giudiziaria, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'esdebitazione, evidenziando non soltanto l'assenza di atti in frode o di condotte ostruzionistiche, ma anche il fatto che le somme ottenute mediante finanziamento erano state utilizzate per esigenze primarie della famiglia. Elementi di segno contrario non sono stati evidenziati, né sono indicati nella motivazione del decreto impugnato e nella memoria difensiva della resistente.

È significativo che il liquidatore non abbia rilevato né segnalato alcun fatto dal quale desumere che il ricorso al credito fosse stato destinato a consumi superflui, investimenti speculativi o comunque a finalità estranee al soddisfacimento dei bisogni di vita del debitore e dei suoi congiunti, compresa la sorella invalida. In assenza di tali fatti, la sproporzione dell'indebitamento resta un dato quantitativo che, pur descrivendo la gravità della situazione economica, non vale a dimostrare la colpa grave richiesta dalla norma.

A ciò si aggiunga che il comportamento tenuto dal debitore nel corso della procedura è stato improntato a collaborazione con il liquidatore. Egli ha messo a disposizione l'intero patrimonio liquidabile, ha consentito la vendita dei beni, ha contribuito al soddisfacimento dei creditori e ha fornito i chiarimenti richiesti dagli organi della procedura, senza che siano mai stati contestati occultamenti di beni, distrazioni patrimoniali, esposizioni di passività inesistenti o altre condotte incompatibili con il requisito della meritevolezza. La procedura ha consentito un sensibile soddisfacimento anche dei creditori chirografari (nella misura del 33% dei rispettivi crediti: v. pag. 5 della relazione 9 marzo 2026 del liquidatore avv. [REDACTED]).

In definitiva, gli elementi acquisiti consentono al più di ravvisare una gestione economica non accorta e un ricorso al credito eccessivo, ma non dimostrano che il sovraindebitamento sia stato causato dall'assunzione di

debiti evitabili secondo criteri di ordinaria prudenza, né che i finanziamenti siano stati utilizzati per finalità estranee ai bisogni del debitore e del suo nucleo familiare. Difetta, pertanto, la prova di una condotta caratterizzata da colpa grave, malafede o frode, che possa giustificare, ai sensi dell'art. 280 CCII, il diniego dell'esdebitazione.

5. Per quanto sopra esposto, deve escludersi la ricorrenza di ragioni ostative alla concessione del beneficio dell'esdebitazione, con conseguente accoglimento del reclamo e revoca del decreto impugnato. Si deve perciò disporre l'ammissione del debitore al beneficio dell'esdebitazione, con dichiarazione di inesigibilità, nei suoi confronti, dei crediti rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione controllata.

Le spese processuali del presente giudizio di reclamo seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità (considerate la natura del procedimento e la natura delle questioni trattate).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, prima sezione civile, decidendo sul procedimento di reclamo n. 513/2026 r.g. vol. giur., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto impugnato e ammette Flavio Ghedini al beneficio dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 278 e 282 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dichiarando l'inesigibilità nei suoi confronti dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione controllata r.g.

n. 15/2023 del Tribunale di Verona;

- ordina al Tribunale di Verona di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza;

- condanna [REDACTED] a rifondere a Flavio Ghedini le spese processuali del presente giudizio di reclamo che liquida in euro 3.473 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Venezia, 10 settembre 2026

Il Presidente
(dott. Guido Santoro)